



OM 29.11-2019

Ordinanza municipale

Strade a traffico limitato gestite dai varchi elettronici

Il Municipio di Collina d'Oro, richiamati:

- l'art. 9 cpv. 4 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- il Regolamento Comunale sulla Videosorveglianza del 24.11.2009
- la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali (LPDP) del 9 marzo 1987;
- la Legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla Polizia cantonale e dalle Polizie comunali (LPDPpol) del 13 dicembre 1999;
- la Legge Multe Disciplinari del 24 giugno 1970;
- l'Ordinanza Multe Disciplinari del 4 marzo 1996;
- la Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr);

ordina:

Art. 1 **Scopo**

L'Ordinanza ha come scopo di disciplinare l'ingresso dei veicoli privati e pubblici nelle strade a traffico limitato in territorio di Collina d'Oro, dotate di impianti per la rilevazione elettronica degli accessi. Essa definisce le procedure di rilascio e i termini di validità delle autorizzazioni, considerato che, all'interno delle strade a traffico limitato è possibile la circolazione per gli autorizzati, come per il servizio a domicilio per i non autorizzati.

Art. 2 **Varchi elettronici**

I varchi elettronici sono costituiti da fotocamere che leggono il numero di targa del veicolo in transito inviando i dati al sistema di controllo, che ne verifica l'autorizzazione. In mancanza di autorizzazione il trasgressore è soggetto alle sanzioni previste dall'Ordinanza Multe Disciplinari del 4 marzo 1996.



Art. 3 Utilizzazione e principi

L'istituzione delle attuali strade a traffico limitato mira a:

- a. Ridurre il traffico veicolare parassitario;
- b. Ridurre l'inquinamento atmosferico e acustico;
- c. Rilevare il transito dei veicoli in violazione delle disposizioni in tema di limitazione del traffico ai varchi e procedere all'emissione delle relative sanzioni;
- d. Conoscere i volumi di traffico ai varchi e pianificare eventuali modifiche alla circolazione.

Art. 4 Deroghe al transito e procedura di ottenimento

- 1 Hanno diritto alla deroga al divieto generale di circolazione per il transito nelle strade a traffico limitato:
 - a. i veicoli intestati a richiedenti domiciliati nel Comune o dimoranti (permesso B) in possesso di un contratto di affitto;
 - b. i veicoli intestati a ditte con sede legale nel Comune; la Polizia ha facoltà di richiedere informazioni supplementari per verificare i requisiti;
 - c. i veicoli intestati a dipendenti comunali non domiciliati (massimo due veicoli a dipendente);
 - d. i veicoli intestati a richiedenti domiciliati nel quartiere di Pambio-Noranco, a Lugano (solo transito in via Civra);
 - e. i veicoli intestati a ditte richiedenti con sede legale nel quartiere di Pambio-Noranco, a Lugano (solo transito in via Civra);
 - f. i veicoli intestati a titolari di ditte non domiciliate, i cui titolari sono domiciliati nel Comune (rilascio di una sola autorizzazione per ditta individuale, su richiesta);
 - g. ulteriori veicoli con autorizzazioni rilasciate su richiesta degli interessati, con domanda scritta da inoltrare al Municipio.
- 2 Il richiedente deve inoltrare regolare istanza tramite dichiarazione resa e sottoscritta, indicante le targhe dei veicoli da autorizzare al transito e allegando copia della Licenza di circolazione di ogni veicolo, come pure copia del contratto di affitto per i titolari di un permesso B.
- 3 Il richiedente che non ha un veicolo di proprietà ma ne utilizza uno in locazione o concesso in uso, deve allegare alla richiesta di autorizzazione la documentazione seguente:
 - copia della Licenza di circolazione;
 - documentazione indicante il rapporto tra il richiedente e l'effettivo proprietario del veicolo utilizzato;
 - copia del contratto d'affitto per i titolari di un permesso B.
- 4 Le richieste prive della suddetta documentazione saranno considerate irricevibili e pertanto ritornate al mittente.
- 5 Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare ogni variazione dei dati dichiarati al momento del rilascio e l'eventuale decadimento degli stessi, entro 14 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 6 La Polizia può verificare periodicamente i requisiti che hanno generato il rilascio delle autorizzazioni.

Art. 5 Regolarizzazione dei transiti entro 2 giorni feriali (48h) successivi all'evento

- 1 Può essere regolarizzato un singolo transito nelle strade a traffico limitato, avvenuto da parte:
 - a. di un medico per visita domiciliare in emergenza a paziente domiciliato;



- b. di un manutentore chiamato per intervento di emergenza;
 - c. di un veicolo sostitutivo di una vettura autorizzata;
 - d. di un veicolo adibito a noleggio con conducente domiciliato;
 - e. o per autorizzazioni particolari con provata documentazione.
- 2 Nei casi previsti l'interessato deve compilare l'apposito formulario entro i 2 giorni feriali successivi al passaggio (48h), indicando i motivi del transito, il numero di targa del veicolo ed allegando comprovante certificazione/documentazione a giustificazione dell'ingresso nella strada a traffico limitato.
 - 3 Scaduto il termine di cui al cpv. 2, la Polizia ha la facoltà di confermare la contravvenzione.

Art. 6 Responsabilità

Il Municipio, per il tramite della Polizia, vigila sull'applicazione e sul rispetto delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza.

Art. 7 Protezione dei dati

- 1 I dati e le immagini del transito vengono trattati nel rispetto delle norme sulla privacy.
- 2 Il Municipio e per esso la Polizia, prende tutte le misure necessarie ad evitare l'uso abusivo, la distruzione, la perdita accidentale o dolosa dei dati personali e per il trattamento non consentito o non conforme alle finalità delle registrazioni.
- 3 Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente Ordinanza, fanno stato le norme della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Art. 8 Registrazione dei dati

Le fotografie scattate dai varchi elettronici possono essere registrate e conservate il tempo necessario per adempiere alla procedura di contravvenzione. Salvo casi di ricorso, normalmente i dati vengono cancellati entro un tempo limite di sei mesi.

Art. 9 Sanzioni

- 1 Le contravvenzioni alla segnaletica esposta ai varchi delle strade a traffico limitato sono punite dagli organi di Polizia a norma della LCStr.
- 2 Chi dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali applicabili in materia.
- 3 La Polizia ha facoltà di sanzionare a posteriori conducenti di cui al cpv. 2.

Art. 10 Abrogazione

La presente Ordinanza abroga l'OM 29.09 del 16.12.2016 "Strade a traffico limitato gestite dai varchi elettronici".



Art. 11 **Entrata in vigore**

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 209 LOC.

Art. 12 **Rimedi in diritto**

Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica.

Per il Municipio

Il Sindaco
Sabrina Romelli

Il Segretario
Pietro Balerna

Approvata con Risoluzione municipale no. 1263 del 25 novembre 2019.
Pubblicata agli albi comunali dal 6 dicembre 2019 al 21 gennaio 2020.